



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
1196

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010). Norme Tecniche di Attuazione; modifica dell' "art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche " ai sensi dell'art.73.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Tutela delle Acque e del Territorio di Ancona, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Posizione di funzione Tutela delle Acque e del Territorio di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di modificare l'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, con la nuova stesura riportata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriseioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

- Direttiva 271/91/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane";
- Direttiva 2000/60/CE, recante "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Direttiva 2008/105/CE relativa a "standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte terza;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 luglio 2009;
- Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";
- Deliberazione Amm.va dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010 di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) – Sez. D (Norme Tecniche di Attuazione): art. 5, comma 3;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
- DPR 19 ottobre 2011, n. 227 recante "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico;
- DPR 13 marzo 2013, n.59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Decreto legislativo n. 222/2016 di "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Motivazione ed Esito dell'istruttoria

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010 (S.O. n. 1/2010 al BUR n. 20 del 26 febbraio 2010) a seguito di un lungo percorso di partecipazione e di consultazione pubblica, protrattosi per tutto l'anno 2008, e dei lavori di un tavolo tecnico di confronto, istituito dalla IV Commissione Consiliare, che ha operato per tutto l'anno 2009, in particolare per affinare le Norme Tecniche di Attuazione.

Tale percorso di confronto e di approfondimento è stato reso necessario dal fatto che le Norme Tecniche d'Attuazione del PTA costituiscono lo strumento indispensabile per contemperare l'esigenza primaria di assicurare, mediante la tutela dell'intero sistema idrico regionale (sia superficiale che sotterraneo), il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali e regionali vigenti, con l'esigenza altrettanto primaria di rendere concretamente applicabili le medesime disposizioni, agevolando l'insieme dei soggetti a ciò chiamati, siano essi soggetti pubblici o soggetti privati, nell'assunzione in tempi brevi e a costi sostenibili delle iniziative e delle azioni previste dal Piano.

La complessità della materia e la consapevolezza della possibile insorgenza di criticità operative tali da rendere necessarie od opportune successive modificazioni della norma, man mano che i singoli problemi avessero raggiunto un grado di approfondimento tale da consentire il miglior punto di equilibrio fra differenti esigenze, soprattutto tra quelle del settore produttivo e quelle della tutela ambientale, ha indotto a prevedere espressamente la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di At-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tuazione del medesimo, mediante appositi atti della Giunta regionale; tale competenza è stabilita nell'art. 73 delle NTA "Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA", che recita: "1. Alla Giunta regionale competono la modifica e le integrazioni delle presenti NTA, anche in relazione alle variazioni del quadro normativo, delle risultanze dei monitoraggi, delle risultanze delle sperimentazioni, dell'evoluzione tecnologica."

Nel tempo il PTA e le sue NTA sono state oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi, e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi.

Una situazione significativa che si è rilevata nell'ultimo periodo, a seguito dell'applicazione del Decreto legislativo n. 222/2016 di "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", riguarda la questione relativa all'obbligo di ottenere autorizzazioni esplicite per lo scarico nelle reti fognarie dei reflui prodotti a seguito di attività di impresa e di servizio senza distinzioni tra acque assimilate alle domestiche o industriali; con specifiche richieste le organizzazioni degli operatori hanno suggerito l'aggiornamento delle norme di Piano nella direzione della massima semplificazione amministrativa anche in correlazione alle esigenze di contenimento dei costi da affrontare, di particolare significato nella presente congiuntura economica.

Considerato che gli artt. 27 e 28 delle NTA volevano già semplificare le procedure amministrative nei confronti di soggetti che non determinano carichi inquinanti significativi, in applicazione del principio "chi inquina paga", alla luce delle nuove normative statali deve essere prevista una armonizzazione per giungere ad un concreto snellimento della disciplina ordinaria. Infatti, in più occasioni nell'ambito di numerosi tavoli tecnici specifici o in quelli relativi al Tavolo permanente dei procedimenti del SUAP, le associazioni di categoria e le Province hanno richiesto la semplificazione dei procedimenti inerenti il rilascio per gli scarichi di "acque reflue assimilate alle domestiche" (art.28 delle NTA) in pubblica fognatura in relazione alle sopraggiunte autorizzazioni uniche ambientali (AUA), ai sensi del DPR 59/2013¹. E' stata altresì lamentata una diversa applicazione della norma regionale da parte dei diversi gestori del S.I.I.²

Rimangono quindi fermi non solo i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006, ma anche quelli che le Regioni definiscono ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

I più recenti sviluppi normativi, quali il D.Lgs n. 126/2016³ che reca disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il D.Lgs n. 222/2016⁴ che reca la precisa individuazione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività, hanno inoltre introdotto modifiche rilevanti per la presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni (art. 18-bis) e alla SCIA (modifiche all' art. 19 e nuovo art. 19-bis).

Tali norme, in attuazione della delega di cui all'art. 5 della Legge 124/2015, costituiscono livello essenziale delle prestazioni. Le Regioni e gli Enti locali, infatti nella disciplina dei procedimenti di propria competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle suddette disposizioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela e di semplificazione.

L'adeguamento della disciplina regionale per la specifica materia relativa agli scarichi risulta quindi necessaria per dare effettiva ed efficace attuazione alle semplificazioni già adottate (ad es. Sportello

¹DPR 13 marzo 2013, n.59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"

²Legge Regionale n. 30 del 28 dicembre 2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato"

³Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

⁴Decreto legislativo n. 222/2016 di "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

unico attività produttive, Autorizzazione Unica Ambientale, SCIA e silenzio assenso, adozione di modelli unici e standardizzazione degli adempimenti etc.) è ancor più dovuta per la riduzione dei tempi e dei costi per l'avvio, il ripristino, la delocalizzazione e l'esercizio delle attività di impresa delle aziende danneggiate dagli eventi sismici.

Per quanto sopra detto, detta semplificazione ed adeguamento, si può operare attraverso un aggiornamento e la modifica dell'art.28 delle NTA e l'adozione di una modulistica semplificata e unica per tutto il territorio regionale.

Le proposte di aggiornamento e di implementazione dell'art.28 delle NTA sono riportate nell'Allegato 1.

Tra le principali novità si evidenzia che per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura, comprese tra queste anche le acque reflue dei servizi igienici da insediamenti adibiti ad attività di produzione di beni e servizi, non corre l'obbligo di richiedere alcuna autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi e pertanto neppure di richiedere l'AUA in sostituzione del titolo abilitativo ambientale di cui all'art.3 comma 1 lett.a) del medesimo decreto, costituito dall'autorizzazione allo scarico.

La disciplina degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura, in base alle modifiche dell'art.28 delle NTA proposte, esce quindi dal regime dell'"autorizzazione" e viene assoggettato al regime della "comunicazione". Nell'incontro del 19 luglio scorso tali aspetti sono stati valutati e concordati con la Sezione Imprese/Tavolo SUAP – Comitato per la semplificazione.

Resta comunque valido quanto stabilito dal DPR 59/2013 art 3 comma 3: "È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a "comunicazione", ovvero ad autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP".

Pertanto, in relazione alla proposta di modifica dell'art 28 delle NTA ed in adempimento al DPR 59/13 art 3 comma 3, è fatta salva la facoltà del gestore di avvalersi dell'AUA nel caso in cui l'attività svolta presso lo stabilimento produca esclusivamente uno scarico di reflui assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura, fermo restando l'obbligo di presentare la comunicazione alle autorità competenti per il tramite del SUAP.

Il gestore deve invece obbligatoriamente avvalersi dell'AUA nel caso in cui lo svolgimento dell'attività necessiti dei titoli ambientali soggetti ad autorizzazione ed indicati dal DPR 59/13 art 3 comma 1. In tal caso la comunicazione resa per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura, se prevista, deve essere compresa nell'istanza di AUA.

E' stata inoltre condivisa la decisione di predisporre dei modelli di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445⁵) per le attività elencate all'art. 28, comma 5, che consente di semplificare e ridurre i costi per le piccole imprese, assicurando comunque il rispetto della norma ambientale. La modulistica, adeguata alla comunicazione semplificata, verrà adottata con successivo provvedimento da parte del dirigente della PF competente.

È necessario rilevare che ai sensi degli articoli "Art.5 - Aggiornamenti del Piano" e "Art.8 – Reperimento ed elaborazione delle informazioni", nonostante lo sforzo di semplificare procedure e ridurre i dati da trasmettere, le informazioni necessarie alla valutazione delle pressioni e degli impatti nei corpi idrici recettori sono indispensabili per una corretta pianificazione e individuazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, e pertanto risulta indispensabile la loro acquisizione.

Le modificazioni all'art. 28 sono contenute nel testo in allegato, nella sua nuova stesura che per chiarezza si ripropone con la completa scrittura dell'articolo.

⁵Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
1196

Le modifiche riguardano il comma 1 ed il comma 12 dell'art. 28, secondo quanto riportato nello schema seguente:

Testo vigente <i>(*già modificato con Deliberazione della Giunta Regionale N.1283 del 10/09/2012)</i>	Proposta modifica
<p>1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo:</p> <p>a. al di fuori della pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi dell'art.124, comma 1, del medesimo decreto legislativo e del DPR 59/2013;</p> <p>b. in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.</p>
	<p>1 bis. In applicazione dell'art.3 del DPR 59/2013:</p> <p>a. nel caso in cui l'impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;</p> <p>b. nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.</p>
<p>12. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 47 della l.r. 10/1999, così come modificato dall'art. 5 della l.r. 23/2002, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., o, qualora la legge regionale non preveda l'autorizzazione, il gestore del s.i.i. nel rilasciare l'assenso o il diniego, verifica la sussistenza dei requisiti di assimilabilità di cui ai commi precedenti. In caso di controversia tra il titolare dello scarico e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, la sussistenza dei requisiti verrà certificata dall'ARPAM. Il parere del gestore terrà conto, nelle more della emanazione di apposito regolamento da approvarsi dall'AATO, della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria. Qualora lo scarico avvenga al di fuori della pubblica fognatura, l'autorità competente verifica altresì:</p> <p>a) la conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA;</p> <p>b) l'efficienza del sistema di trattamento</p>	<p>12. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 47 della l.r. 10/1999, così come modificato dall'art. 5 della l.r. 23/2002, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., o, qualora la legge regionale non preveda l'autorizzazione, il gestore del s.i.i. nel rilasciare l'assenso o il diniego, verifica la sussistenza dei requisiti di assimilabilità di cui ai commi precedenti. In caso di controversia tra il titolare dello scarico e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, la sussistenza dei requisiti verrà certificata dall'ARPAM. Il parere del gestore terrà conto, nelle more della emanazione di apposito regolamento da approvarsi dall'AATO, della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria. Qualora lo scarico avvenga al di fuori della pubblica fognatura, l'autorità competente verifica altresì:</p> <p>delle presenti NTA;</p> <p>a) la conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA;</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>adottato.</p>	<p>b) l'efficienza del sistema di trattamento adottato. L'autorità competente individuata dall'art.2, comma 1, lett. b), del DPR 59/2013 ai fini dell'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), per gli scarichi di cui al presente articolo, acquisisce il parere autorizzatorio obbligatorio, con relative prescrizioni tecniche:</p> <p>a) del Comune competente per territorio, nel caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche al di fuori della pubblica fognatura. Il parere contiene la verifica della conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA e l'efficienza del sistema di trattamento adottato;</p> <p>b) del gestore del servizio idrico integrato, nel caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura. Il parere del gestore terrà conto, nelle more della emanazione di apposito regolamento da approvarsi dall'AATO, della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria.</p>
	<p>12 bis. Il Comune e/o il gestore del s.i.i. per le verifiche di cui al comma 5 possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAM ai sensi della LR 60/97, se ritenuto necessario.</p>

Per quanto riportato nel documento istruttorio si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luigi Bolognini)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DELLE ACQUE E DEL TERRITORIO DI ANCONA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, e che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA PF
(Stefania Tibaldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
1196

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1 alla DGR n. del

Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche. (nuovo testo)

1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche:

- a) nel caso in cui l'impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;
- b) nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.

1bis. In applicazione dell'art.3 del DPR 59/2013:

- a) nel caso in cui l'impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;
- b) nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.

2. In attuazione dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006 si stabilisce la seguente disciplina.

3. Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.

4. Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (*alias* liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).

5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti – parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore,

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) stabilimenti idropinici;
 - f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
 - g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
 - h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
 - l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
 - m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg;
 - n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;
 - o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico medio di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

6. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.

7. Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro "temperatura".

8. Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto segue:

- per le sostanze di cui al primo periodo, elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;

- per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;

- per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

9. Non sono assimilate alle domestiche tutte le acque reflue che non rispettano tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

10. Il gestore del s.i.i. potrà, con il parere di cui al successivo comma 12, o nell'assenso all'allaccio, esi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gere che gli scarichi di cui al precedente comma 5 siano sottoposti ad un trattamento appropriato.

11. Le acque reflue assimilate alle domestiche, qualora siano scaricate al di fuori della pubblica fognatura, devono comunque essere sottoposte ai sistemi di trattamento appropriati di cui alle presenti N.T.A., art. 27, comma 7, anche al fine di rispettare gli eventuali limiti stabiliti dall'autorizzazione allo scarico.

12. *L'autorità competente individuata dall'art.2, comma 1, lett. b), del DPR 59/2013 ai fini dell'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), per gli scarichi di cui al presente articolo, acquisisce il parere autorizzatorio obbligatorio, con relative prescrizioni tecniche:*

- a) *del Comune competente per territorio, nel caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche al di fuori della pubblica fognatura. Il parere contiene la verifica della conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA e l'efficienza del sistema di trattamento adottato;*
- b) *del gestore del servizio idrico integrato, nel caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura. Il parere del gestore terrà conto, nelle more della emanazione di apposito regolamento da approvarsi dall'AATO, della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria.*

12bis. *Il Comune e/o il gestore del s.i.i. per le verifiche di cui al comma 5 possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAM ai sensi della LR 60/97, se ritenuto necessario.*

- a) *nel caso in cui l'impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;*
- b) *nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.*

13. L'autorità competente, nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al di fuori della pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche, trasmette alla Provincia ed all'ARPAM copia dell'autorizzazione unitamente a copia della documentazione tecnica di cui all'art. 125 del d.lgs. 152/2006.

14. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui al presente articolo sono ammessi, nella pubblica fognatura, nell'osservanza dei regolamenti del gestore del servizio idrico integrato approvati dall'autorità d'ambito, e acquisito in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i. Nel caso di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di cui ai commi 5, 6 e 7, il gestore del s.i.i. informa la Provincia dell'autorizzazione rilasciata, almeno ogni tre mesi.

15. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue.

16. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti e dai veri e propri scarichi domestici devono rispettare i limiti e la disciplina stabiliti dal d.lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali.

17. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5 prima del sistema di trattamento. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti va stabilito in funzione dei criteri di equivalenza riportati nella delibera di giunta richiamata nel comma successivo.

18. La Giunta regionale potrà modificare ed integrare il precedente elenco delle acque reflue assimilate a quelle domestiche ed i criteri di equivalenza di cui al comma precedente.